

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII

Sicurezza e Protezione Civile

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

**Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it**

Prot. nr.2/P

Oggetto: Carico scarico merci in via Archimede 522-524-526.

IL DIRIGENTE

VALUTATA la richiesta a firma del titolare dell'attività commerciale "Ingallinera autoricambi" con la quale, dovendo trasferire la propria sede dal civico 131 al civico 522-524-526 di via Archimede, chiede che l'attuale posteggio riservato ai veicoli adibiti al carico scarico di merci e cose antistante il nuovo sito sia uniformato con gli altri esistenti in città e con gli stessi criteri;

CONSTATATO che sul sito richiesto, nuova sede della predetta attività commerciale (via Archimede 522-524-526), esiste un vecchio posteggio riservato ai veicoli adibiti al carico e scarico di merci, al fine di uniformare gli orari e i giorni di validità con quelli delle altre strade della città, occorre che siano apportate le opportune modifiche;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'opportunità, al fine di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, si ritiene di modificare la limitazione dello stallone di sosta "esistente" riservato ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di merci e cose di via Archimede 522-524-526, con nuova validità nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per un massimo di trenta minuti, previa indicazione dell'orario di inizio-sosta;

RITENUTO, infine, che il presente provvedimento risulta migliorativo per la fluidità del traffico, assicurando un'offerta di sosta specificamente più funzionale alle esigenze delle zone in questione, tutelando la sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

di riservare uno stallone di sosta ai veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di merci e cose, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per un massimo di trenta minuti previa indicazione dell'orario di inizio-sosta, in via Archimede 522-524-526.

DISPONE

Che i contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ragusa, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente, nonché all'albo informatico dell'Ente.

Il Comando della Polizia Municipale, di concerto con l'UTC, disporrà la messa in opera della prescritta necessaria segnaletica.

Dal Palazzo di Città, lì 3 gennaio 2020



*Il Dirigente del settore VIII
Dott. Giuseppe Puglisi*